

DELIBERAZIONE 16 APRILE 2019
149/2019/R/EEL

TEMPISTICHE PER L'APPLICAZIONE DELLE NUOVE EDIZIONI DELLA NORMA CEI 0-16 E DELLA NORMA CEI 0-21 AI FINI DELL'IMPLEMENTAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/631 E DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/1388

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1061^a riunione del 16 aprile 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: regolamento 714/2009);
- il regolamento (UE) 2016/631 della Commissione europea, del 14 aprile 2016, che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori di energia elettrica alla rete elettrica (di seguito: regolamento RfG – *Requirements for Generators*);
- il regolamento (UE) 2016/1388 della Commissione europea, del 17 agosto 2016, che istituisce un codice di rete in materia di connessione della domanda (di seguito: regolamento DCC – *Demand Connection Code*);
- il regolamento (UE) 2016/1447 della Commissione europea, del 26 agosto 2016, che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione alla rete dei sistemi in corrente continua ad alta tensione (HVDC) e dei parchi di generazione connessi in corrente continua (di seguito: regolamento HVDC – *High-Voltage Direct Current*);
- il regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione europea del 2 agosto 2017 che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica;
- il regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione europea, del 24 novembre 2017, che istituisce un codice di rete in materia di emergenza e ripristino dell'energia elettrica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: D.P.R. 445/00);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e il relativo Allegato A (Testo Integrato Connessioni Attive o TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2014, 574/2014/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel, e, in particolare, il relativo Allegato C (di seguito: Testo Integrato Connessioni o TIC);
- la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2016, 264/2016/A (di seguito: deliberazione 264/2016/A);
- la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2017, 67/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 67/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2017, 273/2017/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2017, 300/2017/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2018, 384/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 384/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2018, 592/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 592/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2019, 82/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 82/2019/R/eel);
- il comunicato dell'Autorità del 13 febbraio 2019 recante chiarimenti in merito alla classificazione degli impianti di produzione di energia elettrica tra gli impianti di produzione esistenti ai sensi e per gli effetti del regolamento RfG (di seguito: comunicato del 13 febbraio 2019);
- il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete);
- la lettera della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità dell'11 settembre 2017, prot. Autorità 29385 dell'11 settembre 2017 (di seguito: lettera dell'11 settembre 2017), trasmessa al Comitato Elettrotecnico Italiano (di seguito: CEI);
- la lettera dell'Associazione Italia Solare del 30 gennaio 2019, prot. Autorità 2490 del 31 gennaio 2019 (di seguito: lettera del 30 gennaio 2019), trasmessa alla Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità;

- la lettera della Federazione ANIE del 25 febbraio 2019, prot. Autorità 4726 del 25 febbraio 2019 (di seguito: lettera del 25 febbraio 2019), trasmessa alla Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità;
- la lettera del CEI del 15 aprile 2019, prot. Autorità 9882 del 16 aprile 2019 (di seguito: lettera del 15 aprile 2019), recante la nuova edizione della Norma CEI 0-16 (di seguito: Norma CEI 0-16 – Edizione 2019) e la nuova edizione della Norma CEI 0-21 (di seguito: Norma CEI 0-21 – Edizione 2019);
- l'edizione della Norma CEI 0-16 vigente fino alla data di approvazione del presente provvedimento (di seguito: Norma CEI 0-16 – Edizione 2016);
- l'edizione della Norma CEI 0-16 vigente fino alla data di approvazione del presente provvedimento (di seguito: Norma CEI 0-21 – Edizione 2016).

CONSIDERATO CHE:

- il regolamento 714/2009 stabilisce norme non discriminatorie che disciplinano l'accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica. Il medesimo regolamento 714/2009, tra l'altro, evidenzia che, per garantire la sicurezza del sistema di trasmissione interconnesso, è fondamentale stabilire un'interpretazione comune dei requisiti applicabili ai connettendi (sia riferiti a impianti di produzione che a unità di consumo). Tali requisiti, che contribuiscono a mantenere, preservare e ripristinare la sicurezza del sistema al fine di facilitare il buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica all'interno delle aree sincrone e tra di esse, nonché a conseguire l'efficienza in termini di costi, dovrebbero essere considerati questioni transfrontaliere relative alla rete e questioni relative all'integrazione del mercato. Da ciò deriva l'opportunità di definire norme armonizzate sulla connessione alla rete allo scopo di stabilire un quadro giuridico chiaro, agevolare gli scambi di energia elettrica sul territorio dell'Unione europea, garantire la sicurezza del sistema, facilitare l'integrazione delle energie rinnovabili, incentivare la concorrenza e consentire un uso più efficiente della rete e delle risorse, a vantaggio dei consumatori;
- sulla base del regolamento 714/2009, la Commissione europea ha emanato:
 - il regolamento RfG, entrato in vigore il 17 maggio 2016. Esso trova applicazione dal 27 aprile 2019;
 - il regolamento DCC, entrato in vigore il 7 settembre 2016. Esso trova applicazione dal 18 agosto 2019;
 - il regolamento HVDC, in vigore il 28 settembre 2016. Esso trova applicazione dall'8 settembre 2019;
- i regolamenti di cui al precedente alinea sono direttamente applicabili, in tutte le loro parti, in ciascuno degli Stati membri; è, quindi, necessario aggiornare la regolazione vigente, con particolare riferimento alle condizioni tecniche per la connessione;
- l'Autorità, con la deliberazione 67/2017/R/eel, ha avviato un procedimento finalizzato all'implementazione in Italia del regolamento RfG, del regolamento

DCC e del regolamento HVDC, integrandoli nella regolazione vigente e prevedendo che tale procedimento si concluda in tempo utile affinché i richiamati regolamenti europei possano trovare piena efficacia rispettivamente entro il 27 aprile 2019, entro il 18 agosto 2019 ed entro l'8 settembre 2019;

- ai fini dell'integrazione dei predetti regolamenti europei nella regolazione vigente, occorre essenzialmente aggiornare il Codice di rete di Terna, la Norma CEI 0-16 – Edizione 2016 e la Norma CEI 0-21 – Edizione 2016 nelle parti che afferiscono alle condizioni tecniche per la connessione, qualora dovessero emergere elementi in contrasto con i medesimi regolamenti europei;
- ai fini del presente provvedimento rilevano esclusivamente il regolamento RfG e il regolamento DCC.

CONSIDERATO CHE:

- il regolamento RfG istituisce un codice di rete che stabilisce i requisiti per la connessione degli impianti di generazione di energia elettrica al sistema interconnesso, vale a dire i gruppi di generazione sincroni, i parchi di generazione e i parchi di generazione *offshore*. Esso contribuisce ad assicurare condizioni di concorrenza eque nel mercato interno dell'energia elettrica, a garantire la sicurezza del sistema e l'integrazione delle fonti di energia rinnovabili e a facilitare gli scambi commerciali di energia elettrica sul territorio dell'Unione europea. Il regolamento stabilisce inoltre obblighi intesi a permettere che i gestori di sistema utilizzino in modo appropriato le capacità degli impianti di generazione di energia elettrica, su base trasparente e non discriminatoria, al fine di garantire condizioni di parità in tutta l'Unione europea;
- il regolamento RfG:
 - all'articolo 3, paragrafo 1, prevede che, salvo disposizione contraria, i requisiti relativi alla connessione si applicano ai nuovi gruppi di generazione;
 - all'articolo 4, paragrafo 1, prevede che i requisiti del medesimo regolamento europeo non si applicano ai gruppi di generazione esistenti (al netto di alcune casistiche descritte nel medesimo articolo 4, paragrafo 1);
 - all'articolo 4, paragrafo 2, prevede, tra l'altro, che *“Ai fini del presente regolamento, un gruppo di generazione è considerato esistente se:*
 - a) è già connesso alla rete alla data di entrata in vigore del presente regolamento [17 maggio 2016, NdR]; oppure*
 - b) il titolare dell'impianto di generazione ha concluso un contratto finale e vincolante per l'acquisto dei macchinari di generazione principali entro due anni [17 maggio 2018, NdR] dall'entrata in vigore del regolamento. Il titolare dell'impianto di generazione è tenuto a comunicare la conclusione del contratto al pertinente gestore di sistema e al pertinente TSO [Transmission System Operator, NdR] entro 30 mesi [17 novembre 2018, NdR] dall'entrata in vigore del regolamento.*

La notifica trasmessa dal titolare dell'impianto di generazione al pertinente gestore di sistema e al pertinente TSO indica almeno il titolo del contratto, la

data della firma, la data dell'entrata in vigore e le specifiche dei macchinari di generazione principali da costruire, assemblare o acquistare. [...]";

- l'Autorità, con le deliberazioni 384/2018/R/eel e 592/2018/R/eel, ha verificato positivamente le proposte di modifica al Codice di rete presentate da Terna al fine di adeguare le prescrizioni ivi contenute al regolamento RfG, chiarendo l'ambito di applicazione delle prescrizioni sia in relazione ai "nuovi" gruppi di generazione sia in relazione ai gruppi di generazione "esistenti" che sono oggetto di modifiche significative, rifacimenti parziali o totali. Più in dettaglio, l'Autorità ha previsto che gli impianti di produzione di energia elettrica già in esercizio alla data di entrata in vigore della deliberazione 384/2018/R/eel (13 luglio 2018) siano classificati tra gli impianti esistenti ai sensi e per gli effetti del medesimo regolamento RfG senza effettuare ulteriori verifiche;
- l'Autorità, con il comunicato del 13 febbraio 2019 ha:
 - evidenziato che, come condiviso nell'ambito del tavolo tecnico delle Autorità di regolazione europee competente per le valutazioni sull'implementazione del regolamento RfG, la scadenza del 17 novembre 2018 prevista dal medesimo regolamento RfG entro cui trasmettere i contratti al pertinente gestore di sistema e a Terna è da considerarsi non vincolante;
 - evidenziato che rimane vincolante, per la classificazione come impianto esistente ai fini dell'applicazione del medesimo regolamento RfG, la scadenza del 17 maggio 2018 entro la quale occorre avere perfezionato il contratto finale e vincolante per l'acquisto dei macchinari di generazione principali;
 - invitato i produttori di energia elettrica che abbiano concluso i contratti finali e vincolanti per l'acquisto dei macchinari di generazione principali entro il 17 maggio 2018 e che non abbiano provveduto alla notifica all'impresa distributrice competente e a Terna entro la scadenza del 17 novembre 2018 a trasmettere celermente copia dei medesimi contratti all'impresa distributrice territorialmente competente e a Terna al fine di classificare i propri impianti di produzione di energia elettrica tra gli impianti esistenti ai sensi e per gli effetti del medesimo regolamento RfG.

CONSIDERATO CHE:

- il regolamento DCC istituisce un codice di rete che stabilisce i requisiti per la connessione alla rete:
 - degli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione;
 - degli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione;
 - dei sistemi di distribuzione, compresi i sistemi di distribuzione chiusi (SDC);
 - delle unità di consumo, utilizzate da un impianto di consumo o da un SDC per fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti TSO;
- il regolamento DCC contribuisce ad assicurare condizioni di concorrenza eque nel mercato interno dell'energia elettrica, a garantire la sicurezza del sistema e l'integrazione delle fonti di energia rinnovabili e a facilitare gli scambi commerciali

di energia elettrica sul territorio dell'Unione europea; stabilisce, inoltre, obblighi intesi a permettere che i gestori di sistema utilizzino in modo appropriato le capacità degli impianti di consumo e dei sistemi di distribuzione, su base trasparente e non discriminatoria, al fine di garantire condizioni di parità in tutta l'Unione europea;

- il regolamento DCC:

- all'articolo 3, paragrafo 1, prevede che, salvo disposizione contraria, i requisiti relativi alla connessione si applicano ai nuovi impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, ai nuovi impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione, ai nuovi sistemi di distribuzione, compresi i SDC e alle nuove unità di consumo, utilizzate da un impianto di consumo o da un SDC per fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti TSO
- all'articolo 4, paragrafo 1, prevede che i requisiti del medesimo regolamento europeo non si applicano agli impianti di consumo esistenti connessi al sistema di trasmissione, agli impianti di distribuzione esistenti connessi al sistema di trasmissione, ai sistemi di distribuzione esistenti e alle unità di consumo esistenti utilizzate o utilizzabili da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda a un pertinente gestore di sistema o a un pertinente TSO (al netto di alcune casistiche descritte nel medesimo articolo 4, paragrafo 1);
- all'articolo 4, paragrafo 2, prevede, tra l'altro, che *“Ai fini del presente regolamento, un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, un impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione, un sistema di distribuzione o un'unità di consumo utilizzata o utilizzabile per fornire servizi di gestione della domanda a un pertinente gestore di sistema o TSO sono considerati esistenti se:*
 - a) sono già connessi alla rete alla data di entrata in vigore [7 settembre 2016, NdR] del presente regolamento; oppure*
 - b) il titolare dell'impianto di consumo, il DSO [Distribution System Operator, NdR] o il CDSO [Closed Distribution System Operator, NdR] ha concluso un contratto finale e vincolante per l'acquisto delle apparecchiature principali dell'impianto di consumo o per l'acquisto dell'unità di consumo entro due anni [7 settembre 2018, NdR] dall'entrata in vigore del regolamento. Il titolare dell'impianto di consumo, il DSO o il CDSO è tenuto a comunicare la conclusione del contratto al pertinente gestore di sistema e al pertinente TSO entro 30 mesi [7 marzo 2019, NdR] dall'entrata in vigore del regolamento.*

La notifica trasmessa dal titolare dell'impianto di consumo, dal DSO o dal CDSO al pertinente gestore di sistema e al pertinente TSO indica almeno il titolo del contratto, la data della firma, la data dell'entrata in vigore e le specifiche delle apparecchiature principali dell'impianto di consumo o dell'unità di consumo da costruire, assemblare o acquistare.”;

- l’Autorità, con riferimento al regolamento DCC, con la deliberazione 82/2019/R/eel ha, tra l’altro, verificato positivamente le proposte di modifica al Codice di rete presentate da Terna al fine di adeguare le prescrizioni ivi contenute al medesimo regolamento DCC, prevedendo che gli impianti (o sistemi o unità di consumo) già in esercizio alla data di entrata in vigore della medesima deliberazione 82/2019/R/eel (6 marzo 2019) siano classificati tra gli impianti (o sistemi o unità di consumo) esistenti ai sensi e per gli effetti del medesimo regolamento DCC senza effettuare ulteriori verifiche.

CONSIDERATO CHE:

- con la lettera dell’11 settembre 2017, il Direttore della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità, nell’ambito del Protocollo d’intesa, di cui alla deliberazione 264/2016/A, tra la medesima Autorità e il CEI e a seguito dell’approvazione della deliberazione 67/2017/R/eel, ha richiesto al CEI l’elaborazione di una proposta tecnico-economica in merito all’aggiornamento delle Norme CEI 0-16 – Edizione 2016 e CEI 0-21 – Edizione 2016 nelle parti che afferiscono alle condizioni tecniche per la connessione, qualora dovessero emergere elementi in contrasto con i regolamenti europei;
- in data 19 dicembre 2018, il CEI, al fine di ricevere i commenti dagli operatori interessati, ha pubblicato in inchiesta pubblica lo schema delle nuove edizioni delle Norme CEI 0-16 e CEI 0-21; e che la predetta inchiesta pubblica è terminata il 25 febbraio 2019;
- con la lettera del 15 aprile 2019, a seguito del processo di inchiesta pubblica, il CEI ha trasmesso, all’Autorità, la versione aggiornata delle Norme CEI 0-16 – Edizione 2019 e CEI 0-21 – Edizione 2019. Nella medesima lettera, il CEI ha evidenziato quanto segue:
 - le principali differenze tra l’edizione 2019 delle Norme CEI 0-16 e CEI 0-21 e le rispettive edizioni 2016 sono relative a:
 - i. modifica delle caratteristiche della capacità di resistere ai buchi di tensione e introduzione della medesima capacità anche per i generatori sincroni e asincroni;
 - ii. introduzione della capacità di mantenere la connessione attiva anche in caso di rapide e pronunciate variazioni della frequenza, con elevata derivata nel tempo;
 - iii. introduzione di requisiti aggiuntivi per i generatori di potenza nominale superiore a 6 MW;
 - il lavoro condotto negli ultimi anni dal medesimo CEI, nonché la partecipazione di esperti e delegati italiani ai lavori europei di normazione tecnica, hanno permesso che le Norme CEI vigenti (edizione 2016) contenessero già prescrizioni in grado di consentire il sicuro funzionamento del sistema elettrico nazionale. Le modifiche introdotte a seguito dell’implementazione del regolamento RfG e del regolamento DCC hanno costituito un ulteriore affinamento (in alcuni casi una necessaria

- armonizzazione a livello continentale) di prescrizioni già presenti. In particolare, le nuove prescrizioni introdotte e descritte nel precedente alinea:
- i. con riferimento alla capacità di resistere ai buchi di tensione anche per i generatori sincroni e asincroni, sono un requisito aggiuntivo relativo alla sicurezza del sistema elettrico che interessa un numero limitato di generatori attualmente connessi alle reti di media e bassa tensione;
 - ii. con riferimento alla capacità di mantenere la connessione attiva anche in caso di rapide e pronunciate variazioni della frequenza, sono requisiti già presenti, in numerose casistiche, nei Sistemi di Protezione di Interfaccia (SPI) e negli inverter già connessi alle reti di media e bassa tensione;
 - iii. con riferimento ai requisiti aggiuntivi per i generatori di potenza nominale superiore a 6 MW, interessano una tecnologia di generatori normalmente connessi alla rete;
- non è stata introdotta alcuna modifica alle prescrizioni dei Sistemi di Protezione Generale (SPG);
 - l'Associazione Italia Solare, con la lettera del 30 gennaio 2019, ha segnalato all'Autorità che potrebbero esserci criticità ai fini della connessione degli impianti fotovoltaici e dei sistemi di accumulo in corso di realizzazione qualora non siano definite prescrizioni transitorie adeguate alla gestione razionale del primo periodo di applicazione del regolamento RfG;
 - la Federazione ANIE, con la lettera del 25 febbraio 2019, ha chiesto all'Autorità di definire opportune tempistiche per l'effettuazione delle prove delle apparecchiature previste dalle nuove edizioni delle Norme CEI 0-16 e CEI 0-21. In particolare, la Federazione ANIE ha richiesto:
 - che le nuove edizioni delle Norme CEI 0-16 e CEI 0-21 siano applicate per richieste di connessione di impianti di produzione di energia elettrica presentate a decorrere dal 27 aprile 2019 e che le Norme CEI 0-16 – Edizione 2016 e CEI 0-21 – Edizione 2016 continuino a trovare applicazione nel caso di richieste di connessione presentate fino al 26 aprile 2019 purché gli impianti di produzione entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2019;
 - di chiarire che i SPG conformi alle disposizioni tecniche dell'attuale edizione della Norma CEI 0-16 continuino a essere utilizzati senza dover aggiornare le relative dichiarazioni di conformità alla nuova edizione della Norma CEI 0-16, poiché non sono state introdotte modifiche alle prescrizioni che tali sistemi devono rispettare;
 - di prevedere una tempistica adeguata all'effettuazione delle prove relative ai SPI, agli inverter e ai sistemi di accumulo conseguenti alle novità introdotte dalle nuove edizioni delle Norme CEI 0-16 e CEI 0-21. In particolare, anche tenendo conto che i laboratori accreditati (o che verranno accreditati) sono in numero esiguo rispetto all'intero parco di modelli di inverter e di sistemi di accumulo attualmente in commercio, la Federazione ANIE propone che:
 - i. nel caso di richieste di connessione di impianti di produzione presentate fino al 31 marzo 2020 (31 dicembre 2019 per i SPI), sia sufficiente

- presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorietà, con la quale il costruttore dichiara la conformità alla nuova Norma tecnica;
- ii. nel caso di richieste di connessione di impianti di produzione presentate dal 1 aprile 2020, sia obbligatorio presentare la dichiarazione di conformità redatta dal costruttore sulla base dei test report effettuati presso un laboratorio di terza parte accreditato secondo CEI UNI EN ISO/IEC 17025 ovvero sotto la sorveglianza e responsabilità di apposito organismo certificatore che sia accreditato secondo CEI UNI EN ISO/IEC 17065, con la quale si dichiara la conformità alla nuova Norma tecnica;
- che, nel caso dei generatori rotanti, la conformità alle nuove edizioni delle Norme tecniche sia dichiarata dal costruttore poiché è tuttora mancante la definizione, da parte del CEI, delle modalità di conduzione delle prove;
 - durante gli incontri degli Uffici della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità, rispettivamente, con la Federazione ANIE, con l'Associazione Italia Solare e con l'Associazione Italcogen, sono state segnalate criticità nella gestione degli iter di connessione degli impianti di produzione di energia elettrica in corso di realizzazione (ivi compresi i sistemi di accumulo) qualora le nuove edizioni delle Norme CEI 0-16 e CEI 0-21 fossero applicate secondo le tempistiche previste dai regolamenti RfG e DCC. La necessità di adeguare, alle nuove edizioni delle Norme CEI 0-16 e CEI 0-21, i prodotti che presumibilmente dovranno essere installati nei prossimi mesi richiederebbe delle campagne di richiamo aventi a oggetto un numero molto elevato di prodotti. Peraltro, i tempi ridotti fra la richiesta di connessione e l'attivazione della connessione tipici soprattutto nel caso di connessioni alle reti di bassa tensione, ma anche di molte connessioni alle reti di media tensione, fanno sì che l'approvvigionamento dei prodotti avvenga molto tempo prima e conseguentemente che i predetti prodotti siano già stati acquistati dai produttori/clienti finali, ovvero in giacenza nei magazzini dei rivenditori diffusi nel territorio, con la conseguenza che le campagne di richiamo rischiano di essere lunghe e di determinare una significativa sospensione delle attività in essere, con il blocco delle attivazioni delle connessioni e un incremento significativo dei costi, peraltro poco giustificabile se rapportato all'esiguità degli adeguamenti da apportare e ai costi dei medesimi prodotti. Conseguentemente, è stato richiesto che l'approvazione del presente provvedimento avvenga con la previsione di un opportuno periodo transitorio al fine di permettere ai produttori di energia elettrica di avere a disposizione le apparecchiature per la connessione degli impianti di produzione alla rete elettrica, salvaguardando gli investimenti già effettuati e fermo restando l'obbligo che le connessioni da realizzare siano effettuate garantendo la sicurezza del sistema elettrico nazionale;
 - il regolamento RfG, la cui applicazione ha inizio dal 27 aprile 2019, non definisce le tempistiche entro cui devono essere eseguibili le prove finalizzate ad attestare la conformità dei vari dispositivi alle prescrizioni del medesimo regolamento RfG.

RITENUTO CHE:

- nel caso delle connessioni alle reti elettriche di alta e altissima tensione trovino già applicazione le disposizioni e le tempistiche di cui alle deliberazioni 384/2018/R/eel, 592/2018/R/eel e 82/2019/R/eel, per cui non siano necessarie ulteriori indicazioni;
- nel caso delle connessioni alle reti elettriche di bassa e media tensione, come evidenziato anche dal CEI nella propria lettera del 15 aprile 2019, la Norma CEI 0-16 – Edizione 2016 e la Norma CEI 0-21 – Edizione 2016 siano già sostanzialmente conformi ai requisiti previsti dal regolamento RfG e dal regolamento DCC;
- sia opportuno specificare le tempistiche a decorrere dalle quali trovano applicazione le Norme CEI 0-16 – Edizione 2019 e CEI 0-21 – Edizione 2019 (in luogo delle relative edizioni del 2016) facendo riferimento a date facilmente individuabili, anche tenendo conto della numerosità delle richieste di connessione in bassa e media tensione. In particolare, si ritiene opportuno prevedere che:
 - si continuino ad applicare le Norme CEI 0-16 – Edizione 2016 e CEI 0-21 – Edizione 2016:
 - i) nel caso di impianti classificabili come esistenti ai sensi dei regolamenti RfG e DCC, come implementati con le deliberazioni 592/2018/R/eel e 82/2019/R/eel;
 - ii) nel caso di connessioni alle reti elettriche di bassa e media tensione, ai sensi del TIC o del TICA, attivate entro il 21 dicembre 2019;
 - si applichino le Norme CEI 0-16 – Edizione 2019 e CEI 0-21 – Edizione 2019 in tutti gli altri casi;
- sia opportuno definire le tempistiche a decorrere dalle quali sia necessario disporre delle certificazioni della rispondenza alle disposizioni tecniche previste dalle Norme CEI 0-16 – Edizione 2019 e CEI 0-21 – Edizione 2019 facendo riferimento a date facilmente individuabili, anche tenendo conto della numerosità delle richieste di connessione in bassa e media tensione, e indipendenti dalle tempistiche definite dai regolamenti RfG e DCC che non stabiliscono limitazioni al riguardo. In particolare, si ritiene opportuno prevedere che:
 - nel caso di richieste di connessione presentate fino al 31 marzo 2020, in relazione alle quali trovano applicazione le Norme CEI 0-16 – Edizione 2019 e CEI 0-21 – Edizione 2019, la conformità alle medesime Norme CEI sia attestata dai costruttori tramite dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà redatte ai sensi del D.P.R. 445/00;
 - nel caso di richieste di connessione presentate dal 1 aprile 2020, la conformità alle richiamate Norme CEI sia attestata tramite dichiarazione redatta dai costruttori sulla base dei test report effettuati presso un laboratorio di terza parte accreditato secondo CEI UNI EN ISO/IEC 17025 ovvero sotto la sorveglianza e responsabilità di apposito organismo certificatore che sia accreditato secondo CEI UNI EN ISO/IEC 17065;

- in deroga a quanto indicato nel precedente alinea, nel caso dei generatori rotanti, la conformità alle medesime Norme CEI sia attestata dai costruttori tramite dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà redatte ai sensi del D.P.R. 445/00 anche nel caso di richieste di connessione presentate dal 1 aprile 2020. In tali casi, le tempistiche per l'utilizzo delle dichiarazioni di conformità redatte dai costruttori sulla base dei test report effettuati presso un laboratorio di terza parte accreditato secondo CEI UNI EN ISO/IEC 17025 ovvero sotto la sorveglianza e responsabilità di apposito organismo certificatore che sia accreditato secondo CEI UNI EN ISO/IEC 17065 saranno definite con successivo provvedimento a seguito del completamento della definizione, da parte del CEI, delle modalità per la conduzione delle relative prove

DELIBERA

1. la Norma CEI 0-16 – Edizione 2016 e la Norma CEI 0-21 – Edizione 2016 si continuano ad applicare:
 - a) nel caso di impianti classificabili come esistenti ai sensi del regolamento RfG ovvero del regolamento DCC, come implementati con le deliberazioni 592/2018/R/eel e 82/2019/R/eel;
 - b) nel caso di connessioni alle reti elettriche di bassa e media tensione, ai sensi del TIC o del TICA, attivate entro il 21 dicembre 2019;
2. la Norma CEI 0-16 – Edizione 2019 e la Norma CEI 0-21 – Edizione 2019 si applicano per le connessioni di nuovi impianti che non rientrano nelle casistiche di cui al punto 1;
3. ai fini dell'attestazione della conformità dei dispositivi installati e della certificazione della rispondenza alle disposizioni tecniche previste dalla Norma CEI 0-16 – Edizione 2019 ovvero dalla Norma CEI 0-21 – Edizione 2019:
 - a) nel caso di richieste di connessione presentate fino al 31 marzo 2020, in relazione alle quali trovano applicazione la Norma CEI 0-16 – Edizione 2019 e la Norma CEI 0-21 – Edizione 2019, la conformità alle medesime Norme CEI è attestata dai costruttori tramite dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà redatte ai sensi del D.P.R. 445/00;
 - b) nel caso di richieste di connessione presentate dal 1 aprile 2020, la conformità alla Norma CEI 0-16 – Edizione 2019 e alla Norma CEI 0-21 – Edizione 2019 è attestata tramite dichiarazione redatta dai costruttori sulla base dei test report effettuati presso un laboratorio di terza parte accreditato secondo CEI UNI EN ISO/IEC 17025 ovvero sotto la sorveglianza e responsabilità di apposito organismo certificatore che sia accreditato secondo CEI UNI EN ISO/IEC 17065;
 - c) in deroga a quanto indicato nella precedente lettera b), nel caso dei generatori rotanti, la conformità alla Norma CEI 0-16 – Edizione 2019 e alla Norma CEI 0-21 – Edizione 2019 è attestata dai costruttori tramite dichiarazioni sostitutive

- di atto di notorietà redatte ai sensi del D.P.R. 445/00 anche nel caso di richieste di connessione presentate dal 1 aprile 2020;
4. per le casistiche di cui al precedente punto 3, lettera c), a seguito dell'approvazione e dalla pubblicazione, da parte del CEI, dell'Allegato Nter alla Norma CEI 0-16 – Edizione 2019 e dell'Allegato Bter alla Norma CEI 0-21 – Edizione 2019, l'Autorità, con successivo provvedimento definirà le tempistiche secondo cui la rispondenza alle medesime Norme CEI dovrà essere attestata tramite dichiarazione di conformità redatta dal costruttore sulla base dei test report effettuati presso un laboratorio di terza parte accreditato secondo CEI UNI EN ISO/IEC 17025 ovvero sotto la sorveglianza e responsabilità di apposito organismo certificatore che sia accreditato secondo CEI UNI EN ISO/IEC 17065;
 5. la presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

16 aprile 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini